

*Protocollo d'intesa*  
*in materia di tutela ambientale ed attività esercitative militari*  
*tra*

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DEL MARE**

e

**IL MINISTRO DELLA DIFESA**

*Considerando* gli obblighi derivanti dall'articolo 52 della Costituzione della Repubblica Italiana, che impongono il mantenimento in efficienza dello strumento militare ai fini della salvaguardia degli interessi della difesa nazionale;

*Considerando* che, a tali fini, il Ministero della Difesa dispone lo svolgimento di attività esercitative nei poligoni di tiro e nelle aree addestrative allo scopo individuate, nonché attività operative e addestrative nazionali e internazionali, prove, sperimentazioni, validazioni e collaudi di mezzi, sistemi d'arma e installazioni in servizio o di futura adozione da parte delle Forze Armate, applicando le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, per quanto possibile, tenuto conto della specialità di tali compiti, disciplinati *in primis* dal Codice dell'ordinamento militare;

*Considerando* che rientra tra i compiti necessari alla difesa e sicurezza militare dello Stato lo specifico supporto dell'industria nazionale alla Difesa ai fini di progettazione, predisposizione e verifica di nuovi sistemi d'armamento e di munizionamento;

*Considerando* il Titolo XX del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che fissa i principi della precauzione e dell'azione preventiva e il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

*Considerando* la Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale che afferma il principio “chi inquina paga”, non applicabile solo alle attività aventi come scopo principale la difesa nazionale e la sicurezza internazionale, giusto il disposto dell’art. 4, paragrafo 6;

*Considerando* la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti che, al fine di proteggere l’ambiente e la salute umana, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico e la gestione incontrollata dei rifiuti, giusta il disposto dell’art. 36, paragrafo 1;

*Considerando* l’art. 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante l’attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili, che prevede, anche in conformità alla raccomandazione 2000/473/Euratom, la trasmissione delle informazioni raccolte ai sensi degli artt. 35 e 36 del Trattato Euratom alla Commissione Europea;

*Considerando* che, in applicazione dell’art. 162 del decreto legislativo n. 230 del 1995, l’art. 268 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 ha affidato al Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM) dell’Amministrazione della difesa le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attività indicate nel menzionato decreto legislativo n. 230 del 1995;

*Considerando* la Direttiva 2008/56/CE (*Marine Strategy Framework Directive*) che, nell’elaborare strategie coordinate per la tutela dell’ambiente marino, pur stabilendo l’inapplicabilità della direttiva alle attività il cui unico fine sia la difesa o la sicurezza nazionale, vincola gli Stati ad adoperarsi affinché tali attività vengano condotte “in modo compatibile, nella misura del possibile e del ragionevole, con gli obiettivi della presente direttiva”, giusta il disposto dell’art. 2, paragrafo 2;

*Preso atto* della problematica che congiuntamente i Ministri della Difesa e dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in avanti, solo Ministero dell’Ambiente) hanno sollevato in ordine all’impatto ambientale dell’attività dei poligoni militari e della reciproca volontà di attivare un Tavolo tecnico Ambiente-Difesa presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Ambiente, su aspetti di tutela ambientale, di prevenzione dell’inquinamento e profili di responsabilità riguardanti le zone ad uso poligono a tiri esercitativi militari;

*Preso atto* che i residui derivanti da attività esercitative dei poligoni da tiro militari appartengono alla categoria dei rifiuti, come anche confermato dalla giurisprudenza;

*Ritenuto* che l'ambito di applicazione del presente Protocollo d'Intesa non può essere esteso ad eventuali altre attività svolte nelle strutture militari, le quali non rientrino nell'ambito dei compiti necessari alla difesa e sicurezza militare dello Stato, attività in relazione alle quali deve considerarsi pienamente cogente il principio "chi inquina paga";

**stabiliscono quanto segue:**

- 1) il Ministero dell'Ambiente si rende disponibile, tramite il Tavolo tecnico, a fornire supporto tecnico-giuridico in relazione alle ricadute sull'ambiente delle attività esercitativo-militari, convocando apposite riunioni in ragione di criticità evidenziate dai componenti del tavolo medesimo; tra le possibili criticità, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Difesa riconoscono valore di priorità di trattazione alle procedure di infrazione comunitaria e alle procedure *EU-Pilot* attivate dalla Commissione europea;
- 2) il Ministero della Difesa cura la trasmissione di relazioni annuali sul monitoraggio ambientale dei siti interessati dalle esercitazioni militari, che riguardano anche l'individuazione, il recupero, la gestione, la tracciabilità e lo smaltimento dei rifiuti connessi alle predette attività, ivi compresi i rifiuti classificabili come radioattivi;
- 3) Il Ministero della Difesa si rende disponibile, tramite il Tavolo tecnico, a comunicare al Ministero dell'Ambiente i dati relativi ai controlli in materia di radioattività ambientale eseguiti dai competenti organi tecnici della Difesa, precisando gli standard utilizzati. Eventuali informazioni classificate saranno inviate tramite i rispettivi organi di sicurezza e saranno trattate, anche nel Tavolo tecnico, esclusivamente dal personale in possesso delle abilitazioni di sicurezza previste. Il Ministero dell'Ambiente si rende disponibile, tramite il Tavolo tecnico, alla condivisione di metodologie concordate per effettuare i rilievi e le misurazioni nei siti interessati da parte dei competenti organi tecnici della Difesa;
- 4) Il Ministero dell'Ambiente fornisce il supporto di competenza in materia di bonifica e ripristino ambientale delle aree interessate dalle attività militari esercitative in oggetto; il Ministero della Difesa, in relazione alle aree di propria competenza ricadenti all'interno del perimetro di Siti di Interesse Nazionale, fornisce le informazioni sulle attività di caratterizzazione, di messa in sicurezza, di bonifica e di monitoraggio periodico delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali emarine, sedimenti) secondo le decisioni assunte nelle Conferenze di Servizi indette a tale scopo dal Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo n. 152/2006;
- 5) Il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero della Difesa si impegnano ad una reciproca collaborazione nella redazione dei "protocolli ambientali" delle attività

esercitative con ricadute nell'ambiente marino, anche intensificando le sinergie del Comitato tecnico (istituito dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190), per l'attuazione degli obiettivi in materia di strategia marina imposti dalla normativa europea;

- 6) Il Ministero della Difesa comunica l'eventuale apertura di indagini preliminari dell'Autorità Giudiziaria relative a presunti illeciti ambientali connessi alle attività esercitative militari al fine di svolgere, nel Tavolo tecnico in composizione allargata con rappresentanti dell'Avvocatura Generale dello Stato, una valutazione congiunta sia in ordine alla sussistenza di un danno ambientale o di una minaccia di danno - per il quale si renderebbero necessari interventi ai sensi della Parte VI del decreto legislativo n. 152/2006 - sia in ordine alla individuazione delle necessarie misure di ripristino ambientale.

ROMA 18 GIU. 2015

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare

Dott. Gian Luca Galletti



Il Ministro della Difesa

Sen. Roberta Pinotti

